

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Seduta del 14/02/2018

FATTO

Il ricorrente, titolare di un buono fruttifero emesso dall'intermediario, lamenta che: 1) l'intermediario, nonostante esplicita richiesta formulata in tal senso anche ai sensi dell'art. 119 Tub, non gli ha fornito copia del prospetto di liquidazione del buono con indicazione delle condizioni economiche applicate; 2) l'importo ricevuto all'atto del rimborso del titolo, accettato con riserva, non corrisponde a quello dovuto applicando le condizioni economiche indicate sul retro del buono.

Tanto posto, riscontrato negativamente il reclamo, il ricorrente ha adito l'Arbitro, al quale ha chiesto di: 1) accertare la violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale compiuta dall'intermediario convenuto, che ha omesso di fornirgli il prospetto di liquidazione del buono; 2) condannare l'intermediario convenuto alla consegna del prospetto di liquidazione del buono fruttifero postale, con allegati i criteri di determinazione degli interessi stabiliti dal titolo e delle sue eventuali successive integrazioni, specificandone la fonte e le ragioni della loro applicabilità.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario chiede di respingere il ricorso, eccependo che: 1) il buono postale in contestazione appartiene alla serie "O" e risulta emesso in data 21.3.1983; 2) in base al D.M. del 13.6.1986, istitutivo della nuova serie "Q" e pubblicato in G.U., sul montante dei buoni fruttiferi di tutte le serie precedenti si applicano i saggi d'interessi fissati per la serie "Q"; 3) la variazione dei tassi di interesse rispetto a quanto indicato sui buoni trova la sua fonte normativa, sostitutiva della volontà negoziale delle parti, nell'art. 173 del D.P.R. n. 156/73; 4) il cliente può sempre ottenere informazioni

chiare e precise in merito ai rendimenti dei propri titoli presso qualsiasi uffici, nonché conoscere le tabelle riepilogative dei tassi anche in modalità *on line*.

DIRITTO

Il Collegio deve rilevare che: 1) l'intermediario ha esplicitato i criteri di calcolo dell'importo liquidato con il vaglia del 23.7.2016 (per euro 4.336,14) ed ha depositato lo "Storico dei tassi applicati sui Buoni Fruttiferi Postali ORDINARI" con indicazione delle condizioni economiche applicabili ai titoli in questione (tale tabella è anche disponibile, peraltro, *on line* sul sito dell'intermediario); 2) lo stesso ricorrente ha depositato un prospetto di liquidazione del buono, che corrisponde a quello che può essere generato sul sito della CDP con l'inserimento dei dati relativi al buono e che reca indicazione del montante liquidato ad ogni scadenza bimestrale.

In considerazione di quanto precede, può dirsi cessata la materia del contendere in ordine alla domanda volta ad ottenere il prospetto di liquidazione del buono.

Oggetto del ricorso è anche l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso del buono fruttifero emesso dall'intermediario convenuto: se, cioè, debba essere rimborsato secondo le condizioni apposte sul retro dello stesso, relative alla serie "O" vigente al tempo dell'emissione, o secondo il diverso criterio dettato dal D.M. 13.06.1986, meno vantaggioso per il sottoscrittore.

Va rilevato che la questione del valore di rimborso di tale titolo è stata più volte sottoposta all'Arbitro.

Il Collegio precisa quindi che il buono postale fruttifero oggetto del ricorso reca la serie "O" ed è stato aperto anteriormente al DM del Ministero del Tesoro del 13/06/1986. Secondo quanto prevedeva l'art. 173 (Tabelle degli interessi - Variazioni) del D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (come modificato dal D.L. 30 settembre 1974 n° 460) (Codice Postale), *"Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie. Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo. Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali"*. Al riguardo, deve anche ricordarsi il disposto dell'art. 6 del D.M. del Tesoro 13 giugno 1986 (Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio), secondo il quale *"Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera «Q», compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie «Q»"*.

Il Collegio deve poi rammentare che il titolo per cui è causa si configura come documento di legittimazione, in riferimento al quale non possono trovare applicazione i noti principi

dell'astrattezza, dell'incorporazione e della letteralità che contraddistinguono i titoli di credito, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e successive modificazioni. In tal senso, si è espressa la Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 16.12.2005, n. 27809), la quale ha espressamente statuito che *"i buoni postali fruttiferi disciplinati dal D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (approvazione del t.u. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell'art. 173 t.u. cit., come modificato dall'art. 1 d.l. 30 settembre 1974 n. 460 (conv. nella l. 25 novembre 1974 n. 588)"*.

Ne consegue la possibilità di eterointegrazione del contratto in base allo specifico regime che sia stato contrattualmente convenuto dalle parti al momento della emissione del titolo. Tale regime prevedeva che le variazioni del tasso d'interesse dei buoni postali fruttiferi, disposte con decreto del Ministro del Tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, non solo avessero effetto per i buoni di nuova emissione, ma potessero essere estese anche ai buoni emessi in precedenza; questi ultimi si dovevano considerare rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, condiviso dall'orientamento ormai consolidato dell'Arbitro (v., fra le tante, ABF Napoli, nn. 4885/2015, 1282/2015, 2123/2014; ABF Milano, n. 206/2014; ABF Roma, n. 5723/2013), deve dunque convenirsi circa la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali possa subire variazioni nel corso del rapporto per effetto della sopravvenienza di atti normativi (nella specie, decreti ministeriali) volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsti, provvedendo in tal modo ad un'integrazione extratestuale del rapporto.

In considerazione di quanto precede, e della verifica effettuata dall'Arbitro che il rendimento da liquidare al cliente è stato correttamente calcolato dall'intermediario convenuto in conformità al D.M. 13 giugno 1986, il ricorso non può quindi trovare accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO